

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 di data 18.09.1997

**COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE DI RECINZIONI PROSPICIENTI LA PUBBLICA VIA
COMPRESI NEI CENTRI ABITATI**

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi ai proprietari degli fondi siti **nei centri abitati** del Comune di Villa Lagarina, al fine della riqualificazione generale, la valorizzazione ed il miglioramento estetico del centro storico stesso.

ARTICOLO 2

Definizione di centro abitato

Per centri abitati si intendono le quattro frazioni principali del Comune: Villa Lagarina – Piazza – Pedersano – Castellano.

ARTICOLO 3

Interventi ammissibili ai benefici

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente regolamento le spese occorrenti per la fornitura del materiale ligneo per i seguenti interventi, sui fondi prospicienti pubbliche vie o piazze, siti **nei centri abitati** del Comune come individuati nel precedente art. 2:
 - rifacimento di recinzioni fatiscenti;
 - nuove recinzioni come indicato dalle direttive della C.E.C..
2. Sono comunque esclusi gli interventi già assistiti da altre agevolazioni finanziarie pubbliche.
3. Gli interessati debbono esplicitamente dichiarare nella domanda che l'intervento per il quale si richiede il contributo non è già assistito da altro finanziamento pubblico.

ARTICOLO 4

Domande per l'accesso ai benefici

1. La domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento va presentata al Comune su apposito modulo dal 1° luglio al 3 agosto e comunque prima dell'inizio dei lavori, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione edilizia rilasciata per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 5

Esame delle domande e formazione della graduatoria

1. Le domande per l'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento vengono esaminate dalla Giunta Comunale, a seguito dichiarazione dell'Ufficio Tecnico attestante che gli interventi rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 3 o che possiedono i requisiti di cui all'articolo 6, secondo comma.
2. La graduatoria, con le relative assegnazioni finanziarie, è formata una volta all'anno, entro il 30 ottobre. I termini di cui al presente articolo e al precedente art. 4, in sede di prima applicazione a valere per il solo esercizio finanziario 1997, si intendono così fissati:
 - domande, dal 15 ottobre al 15 dicembre 1997;
 - graduatoria entro il 31 dicembre 1997.

ARTICOLO 6

Intervento finanziario

1. I materiali vengono definiti per ogni singolo intervento, mediante quantificazione dell'incaricato comunale in accordo con il richiedente.
2. Sulla quantità dichiarata ammissibile dall'Ufficio Tecnico Comunale, la Giunta assumerà apposito impegno di spesa.
3. Le domande sono annualmente valutate assegnando la priorità sulla base dei seguenti elementi:
 - a) completezza dell'intervento previsto rispetto alle dimensioni delle recinzioni prospicienti la pubblica via;
 - b) contiguità del fondo oggetto dell'intervento rispetto ad altri fondi per i quali sia stata presentata domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento o che comunque siano già stati oggetto di interventi;
 - c) localizzazione del fondo rispetto alla viabilità principale.
5. Le domande presentate nei termini previsti e non accolte per esaurimento dei fondi, saranno ritenute valide per l'anno successivo.

ARTICOLO 7

EROGAZIONI

1. L'erogazione dei benefici finanziari è subordinata all'esecuzione dell'intervento e tale requisito viene comunicato al beneficiario unitamente alla comunicazione di avvenuto finanziamento dell'intervento.
2. I lavori di posa dei materiali oggetto della richiesta dovranno essere posti in opera entro 30 giorni dalla fornitura degli stessi da parte del Comune. Scaduto tale termine senza che l'opera sia stata eseguita e completata, i materiali dovranno essere restituiti e al richiedente saranno richieste le relative spese per il trasporto.
3. Il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo è assunto dalla Giunta Comunale, avuta notizia da parte del richiedente della "fine lavori" e previo accertamento della regolare esecuzione e della spesa sostenuta, adeguatamente documentata. I prezzi di riferimento relativi agli interventi, ammissibili a contributo, sono determinati sulla base dell'elenco prezzi redatto

annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 13 della L.P. 10.9.1993 n.26.

ARTICOLO 8 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme del Regolamento Edilizio e delle Leggi vigenti.

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DA

➤ *Delibera N. 22 del 22-03-2000 del CONSIGLIO COMUNALE.*